



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento



Ai Sigg.ri

Presidente di Corte di Appello

Presidente di Tribunale

Loro Sedi

OGGETTO: attività di chiamata di udienza

Sono pervenute diverse segnalazioni di Uffici Giudiziari in ordine alle difficoltà di assicurare il servizio di chiamata all'udienza, a causa delle carenze di organico nella figura professionale di operatore giudiziario (posizioni economiche del vecchio CCNL B1 e B2).

Le difficoltà rimarcate sono reali e va quindi raccomandato in via generale, finché perdurino le attuali scoperture di organico, uno sforzo per individuare le tipologie di udienza in cui il servizio si riveli essenziale, laddove non si acceda, come diversi uffici nella loro potestà organizzativa hanno fatto, a strumenti meccanici di chiamata in udienza.

Per il resto credo opportuno rammentare che il servizio di chiamata di udienza nel mansionario di cui al Contratto Integrativo 1998 - 2001 è indicato come una delle attività spettanti sia per gli operatori giudiziari B1, sia per gli operatori giudiziari B2.

Il Contratto non fa differenza alcuna tra gli operatori giudiziari addetti alle Cancellerie e quelli assegnati agli Uffici NEP ed è pacifico che possano essere addetti entrambi (come si evince dalla assenza in tali ultimi uffici di operatori giudiziari B1).

Già con Circolare di questo Dipartimento del 5 aprile 2002 veniva specificato, al fine di giungere ad una omogenea regolamentazione del servizio, che in via principale il

servizio doveva essere svolto dagli operatori giudiziari in servizio presso gli Uffici NEP, ed anche che qualora il numero di questi ultimi, tenuto conto del carico di lavoro derivante dagli altri impegni istituzionali, non fosse sufficiente ad assicurare il servizio, potevano essere utilizzati operatori giudiziari B 1 e B 2 in organico presso gli uffici giudiziari senza necessità di un preventivo provvedimento di applicazione presso il locale UNEP.

In tale ultimo contesto dovranno essere adottate quelle misure di carattere organizzativo che risultino più adeguate ad assicurare la funzionalità del servizio, quali ad esempio la rotazione tra tutti gli operatori giudiziari nella sede, l'utilizzo di personale appartenente alla figura professionale di ausiliario B 1 etc.

Si tratta di scelte e modalità organizzative che spettano al magistrato capo dell'ufficio e al dirigente amministrativo e che dovranno cercare di coniugare le diverse esigenze di funzionalità dei vari uffici interessati.

Con i migliori saluti.

Il Capo Dipartimento

Claudio Castelli

